



COMUNE DI CARRARA

Sportello Unico delle Imprese
P.zza 2 Giugno, 54033 Carrara

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n.01 del 10/01/02
(DPR 447/98 COME MODIFICATO DAL DPR 440/00)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Vista la domanda presentata in data 02/10/01, prot. gen.le Comune di Carrara 39623 del 03/10/01, prot. 51/01/SUAP, dal Sig. Corsanini Luigi, nato ad Ortonovo (Sp) il 07/02/1940, C.F.CRS LGU40B07G143T, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa "Soc. Cooperativa Consortile Marmo A.R.L.", con sede legale in V. le Galileo Galilei n° 1/a, P.IVA n° 00536240450, con la quale viene richiesta una variante sostanziale alla C.E. n° 10/99 del 26/01/1999, per la costruzione di un opificio industriale ad attività non nota in località Avenza, area ex Italiana Coke, V.le Domenico Zaccagna, contraddistinta catastalmente al Fg.99, map.li 246, 247, 243, 244, 245 (Lotto n° 2);

Vista la comunicazione di avvio di procedimento prot. gen.le 39982 del 04/10/01

Visti gli atti istruttori ed i pareri tecnici comunque denominati acquisiti dall'Ufficio e precisamente:

-parere favorevole del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, espresso nella Seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/10/01;

-parere favorevole Azienda Asl n° 1 di Massa Carrara -GONIP nota prot. n°229/01/NIP del 19/11/01;

-parere favorevole Comune di Carrara-Settore Assetto del Territorio con nota del 08/01/02 "alle condizioni della concessione edilizia originaria";

Verificato che l'area oggetto della concessione 10/99 del 26/01/99, originariamente individuata al fg.99, mappale 221, è stata oggetto nel tempo di alcuni frazionamenti e conseguenti accatastamenti, la cui documentazione è stata acquisita agli atti;

Preso atto che, a seguito di detti frazionamenti ed accatastamenti, l'immobile oggetto della variante, è individuato al fg. 99, mappali n° 246, 247, 243, 244, 245.

Accertato che la Società Cooperativa Consortile Marmo a.r.l. è proprietaria dell'immobile oggetto di intervento.

Vista la Concessione Edilizia n° 10/99 del 26/01/1999.

RITENUTO pertanto di rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento richiesto ai sensi dell'art. 4 c. 1 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00;

VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento dello sportello unico per le imprese approvato con deliberazione della giunta comunale n. 280 del 26.5.99;

VISTA la nota prot. 4454 del 26.06.01 con cui il dirigente del Settore Assetto del territorio individua le competenze dell'ufficio;

VISTA la L. 28/01/1977 n. 10 e relative leggi di applicazione;





VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 modificato dall'art. 26/bis della legge 15 gennaio 1980 n. 25;
VISTA la L.R. 14/10/1999 n. 52;
VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
VISTO il vigente Piano Strutturale;
VISTO il vigente Regolamento Urbanistico;
VISTO il vigente regolamento Edilizio Comunale;
VISTO il regolamento Comunale di Igiene e Polizia Urbana;
VISTI gli elaborati di progetto allegati alla suddetta istanza ed approvati dagli enti/uffici competenti;

AUTORIZZA

La Società Cooperativa Consortile Marmo A.R.L. con sede legale in V.le Galileo Galilei n° 1/a ad Avenza di Carrara, P. IVA 00536240450, legale rappresentante Sig. Corsanini Luigi in premessa generalizzato, titolare della Concessione n°10/99 del 26/01/99 ad eseguire i lavori di 1° Variante a detta Concessione, nell'area distinta catastalmente al fg. 99 mapp. 246,247,243,244,245 (LOTTO n° 2), secondo il progetto costituito da n. 20 tavole che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed alle medesime condizioni di cui all'allegato "B" della suddetta concessione edilizia che, unito al presente atto, ne costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale.

La presente autorizzazione non è subordinata al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, determinato in via provvisoria ed a norma della delibera del C.C. n° 51 del 27/04/1994 né al pagamento del costo di costruzione in quanto:

Urbanizzazione Primaria € 96.564,53 (£. 186.975.000) - € 97.323,20 (£. 188.444.000) = €772,62 (1.496.000) (non dovuti ai sensi della convenzione sottoscritta in data 16/12/99)

Urbanizzazione Secondaria € 42619,57 (£. 82.523.000) - €42955,78 (£. 83.174.000) = -€336,21 (-£. 651.000)

Contributo costo di costruzione : € 15967,81 - €15967,81 (£30.918.000-£30.918.000)

Il soggetto autorizzato dovrà corrispondere a favore del Comune, se dovuti, gli importi a conguaglio relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, determinati in via provvisoria nella misura suindicata, nei termini che saranno indicati nella richiesta notificata al soggetto autorizzato. I nuovi importi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al contributo per costo di costruzione, saranno determinati dal Consiglio Comunale sulla base di quanto disposto al titolo IV, articoli 19 e 20, della L.R. 14.10.99 n° 52;

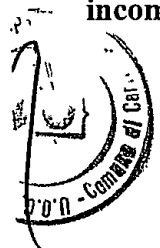
Il mancato versamento degli importi a conguaglio del contributo e delle rate nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 27 titolo V della Legge Regionale 52 del 14 ottobre 1999, che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art.2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al soggetto autorizzato di notificare gli estremi dell'autorizzazione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Qualora nell'esecuzione delle opere incorrano rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici, prima dell'inizio dei lavori è necessario ottemperare a tutte le incombenze prescritte dal D.Lgs.15.8.1991 n° 277.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art.1





della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori .

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente autorizzazione non sono state attuate strutture in cemento armato.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori rimangono quelli previsti dalla concessione edilizia originaria n° 10/99 del 26/10/99

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali l'autorizzazione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio degli stessi.

Il termine per completare le opere può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del soggetto autorizzato, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione; in tal caso la nuova autorizzazione concerne la parte non ultimata.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

- A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il soggetto autorizzato deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

Al momento dell'apertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 1.9.91 e della delib. del C.C. n.154 del 28.7.92.

L'autorizzazione è, in ogni caso, rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

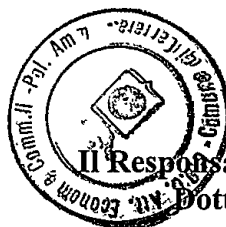
Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività si potrà far ricorso alla procedura di cui all'art. 9 del DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, ferma restando la normativa in materia di cantieri e impianti tecnici;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/99 e successive modifiche. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Imprese.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Carrara li, 10.01.02



Il Responsabile dello Sportello Unico
Dott. Guirardo Vitale

ALLEGATI:

n. 2 copie elaborati grafici debitamente vistati.

Copia Condizioni Espresse dall'Ufficio alla Concessione n° 10/99 del 26/01/99 (allegato B)

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Carrara li 10.01.02

Il soggetto autorizzato

Severino

Handwritten scribble or signature.



CONDIZIONI ESPRESSE DALL'UFFICIO

si richiamano integralmente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'art. 9/bis delle NTA del PRGC CZIA,

si richiamano integralmente, per quanto ascrivibile alla Società Cooperativa Consortile Marmo a r.l. nella sua qualità di avente causa dell'A.S.I. spa, tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella convenzione stipulata tra il Comune di Carrara e A.S.I. spa a rogito Notaio G. Faggioni del 16.12.1997 (rep. 22374 - racc. 8602),

nella viabilità principale (ed anche nella viabilità secondaria privata nel caso che questa non venga chiusa e vi sia consentita la libera circolazione veicolare) gli eventuali cancelli degli accessi carrai alle proprietà laterali siano arretrati di almeno 12.00 ml dal margine della carreggiata stradale. In alternativa, ove per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della proprietà privata non sia possibile arretrare gli accessi, si adottino sistemi di apertura automatica dei cancelli. In ogni caso il passo carrabile deve essere distante almeno 12.00 ml dalle intersezioni stradali,

le opere di sistemazione interna del singolo lotto dovranno essere ultimate contestualmente ai fabbricati al cui servizio sono poste,

se durante i lavori per la costruzione dei capannoni dovessero essere individuate aree di sospetto inquinamento, le stesse dovranno essere sottoposte ad indagini ed eventualmente bonificate,

il materiale che a vista appare non inquinato sarà depositato lungo le piste in attesa di controllo analitico da parte dell'ARPAT prima del reimpiego; particolare attenzione dovrà essere posta al contenimento di emissioni di polveri sia durante lo scavo che durante il trasporto e la fase di stoccaggio,

la parte di fabbricato indicata negli elaborati grafici di progetto "esposizione prodotti dell'azienda" non venga utilizzata con finalità meramente commerciali, quali vendita al dettaglio o all'ingrosso in sede fissa dei prodotti finiti della lavorazione,

prima della richiesta di autorizzazione all'attivazione, prescritta dal T.U.L.S. 27.7.1934 n° 1265, la Ditta dovrà presentare tutti i progetti degli impianti tecnologici da installare, nel rispetto delle specifiche normative e dei corrispondenti regolamenti di settore, corredati del necessario parere favorevole di competenza da parte dell'ARPAT di Massa e Carrara e dell'Azienda ASL di Massa e Carrara.

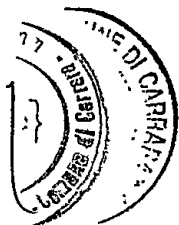
Carrara, 23 gennaio 1999

Per copia conforme
all'originale

Carrara, 16/1/2002
Marchetti

SETTORE AMMINISTRAZIONE
ASSETTO DEL TERRITORIO
IL FUNZIONARIO TECNICO
Ing. Cesare Marchetti

Cesare Marchetti





COMUNE DI CARRARA

Sportello Unico delle Imprese
P.zza 2 Giugnò, 54033 Carrara

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n.01 del 10/01/02
(DPR 447/98 COME MODIFICATO DAL DPR 440/00)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

Vista la domanda presentata in data 02/10/01, prot. gen.le Comune di Carrara 39623 del 03/10/01, prot. 51/01/SUAP, dal Sig. Corsanini Luigi, nato ad Ortonovo (Sp) il 07/02/1940, C.F.CRS LGU40B07G143T, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa "Soc. Cooperativa Consortile Marmo A.R.L.", con sede legale in V.le Galileo Galilei n° 1/a, P.IVA n° 00536240450, con la quale viene richiesta una variante sostanziale alla C.E. n° 10/99 del 26/01/1999, per la costruzione di un opificio industriale ad attività non nota in località Avenza, area ex Italiana Coke, V.le Domenico Zaccagna, contraddistinta catastalmente al Fg.99, map.li 246, 247, 243, 244, 245 (Lotto n° 2);

Vista la comunicazione di avvio di procedimento prot. gen.le 39982 del 04/10/01

Visti gli atti istruttori ed i pareri tecnici comunque denominati acquisiti dall'Ufficio e precisamente:

-parere favorevole del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, espresso nella Seduta del Consiglio di Amministrazione del 22/10/01;

-parere favorevole Azienda Asl n° 1 di Massa Carrara -GONIP nota prot. n°229/01/NIP del 19/11/01;

-parere favorevole Comune di Carrara-Settore Assetto del Territorio con nota del 08/01/02 "alle condizioni della concessione edilizia originaria";

Verificato che l'area oggetto della concessione 10/99 del 26/01/99, originariamente individuata al fg.99, mappale 221, è stata oggetto nel tempo di alcuni frazionamenti e conseguenti accatastamenti, la cui documentazione è stata acquisita agli atti;

Preso atto che, a seguito di detti frazionamenti ed accatastamenti, l'immobile oggetto della variante, è individuato al fg. 99, mappali n° 246, 247, 243, 244, 245.

Accertato che la Società Cooperativa Consortile Marmo a.r.l. è proprietaria dell'immobile oggetto di intervento.

Vista la Concessione Edilizia n° 10/99 del 26/01/1999.

RITENUTO pertanto di rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento richiesto ai sensi dell'art. 4 c. 1 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00;

VISTO il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento dello sportello unico per le imprese approvato con deliberazione della giunta comunale n. 280 del 26.5.99;

VISTA la nota prot. 4454 del 26.06.01 con cui il dirigente del Settore Assetto del territorio individua le competenze dell'ufficio;

VISTA la L. 28/01/1977 n. 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 modificato dall'art. 26/bis della legge 15 gennaio 1980 n. 25;
VISTA la L.R. 14/10/1999 n. 52;
VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanato con D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303;
VISTO il vigente Piano Strutturale;
VISTO il vigente Regolamento Urbanistico;
VISTO il vigente regolamento Edilizio Comunale;
VISTO il regolamento Comunale di Igiene e Polizia Urbana;
VISTI gli elaborati di progetto allegati alla suddetta istanza ed approvati dagli enti/uffici competenti;

AUTORIZZA

La Società Cooperativa Consortile Marmo A.R.L. con sede legale in V.le Galileo Galilei n° 1/a ad Avenza di Carrara, P. IVA 00536240450, legale rappresentante Sig. Corsanini Luigi in premessa generalizzato, titolare della Concessione n°10/99 del 26/01/99 ad eseguire i lavori di 1° Variante a detta Concessione, nell'area distinta catastalmente al fg. 99 mapp. 246,247,243,244,245 (LOTTO n°2), secondo il progetto costituito da n. 20 tavole che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed alle medesime condizioni di cui all'allegato "B" della suddetta concessione edilizia che, unito al presente atto, ne costituisce anch'esso parte integrante e sostanziale.
La presente autorizzazione non è subordinata al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, determinato in via provvisoria ed a norma della delibera del C.C. n° 51 del 27/04/1994 né al pagamento del costo di costruzione in quanto:

Urbanizzazione Primaria	€ 96.564,53 (£. 186.975.000) - € 97.323,20 (£. 188.444.000) =
€ 772,62 (1.496.000) (non dovuti ai sensi della convenzione sottoscritta in data 16/12/99)	
Urbanizzazione Secondaria	€ 42619,57 (£. 82.523.000) - € 42955,78 (£. 83.174.000) =
-€ 336,21 (-£. 651.000)	
Contributo costo di costruzione :	€ 15967,81 - € 15967,81 (£ 30.918.000 - £ 30.918.000)

Il soggetto autorizzato dovrà corrispondere a favore del Comune, se dovuti, gli importi a congruaglio relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, determinati in via provvisoria nella misura suindicata, nei termini che saranno indicati nella richiesta notificata al soggetto autorizzato. I nuovi importi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al contributo per costo di costruzione, saranno determinati dal Consiglio Comunale sulla base di quanto disposto al titolo IV, articoli 19 e 20, della L.R. 14.10.99 n° 52;

Il mancato versamento degli importi a congruaglio del contributo e delle rate nei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 27 titolo V della Legge Regionale 52 del 14 ottobre 1999, che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al soggetto autorizzato di notificare gli estremi dell'autorizzazione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

Qualora nell'esecuzione delle opere incorrano rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici, prima dell'inizio dei lavori è necessario ottemperare a tutte le incombenze prescritte dal D.Lgs. 15.8.1991 n° 277.

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1

della legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente autorizzazione non sono state attuate strutture in cemento armato.

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori rimangono quelli previsti dalla concessione edilizia originaria n° 10/99 del 26/10/99

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell'autorizzazione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali l'autorizzazione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio degli stessi.

Il termine per completare le opere può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del soggetto autorizzato, opportunamente documentati.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione; in tal caso la nuova autorizzazione concerne la parte non ultimata.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle ditte esecutrici.

- A norma dell'art.2 della L.R. n.88 in data 6.12.82 il soggetto autorizzato deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima.

Al momento dell'apertura del cantiere edile dovrà essere richiesta ed ottenuta autorizzazione di attività temporanea a norma delle finalità del D.P.C.M. 1.9.91 e della delib. del C.C. n.154 del 28.7.92.

L'autorizzazione è, in ogni caso, rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

Ove siano richiesti atti di collaudo o autorizzazioni comunque denominate per l'avvio dell'attività si potrà far ricorso alla procedura di cui all'art. 9 del DPR 447/98, come modificato dal DPR 440/00, ferma restando la normativa in materia di cantieri e impianti tecnici;

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/99 e successive modifiche. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della Legge 675/96 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico per le Imprese.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Carrara li, 10.01.02



Il Responsabile dello Sportello Unico
Dott. Guirardo Vitale

ALLEGATI:

n. 2 copie elaborati grafici debitamente vistati.

Copia Condizioni Espresse dall'Ufficio alla Concessione n° 10/99 del 26/01/99 (allegato B).

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Carrara li 10.01.02

Il soggetto autorizzato

Guirardo Vitale

CONDIZIONI ESPRESSE DALL'UFFICIO

si richiamano integralmente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'art. 9/bis delle NTA del PRGC CZIA,

si richiamano integralmente, per quanto ascrivibile alla Società Cooperativa Consortile Marmo a r.l. nella sua qualità di avente causa dell'A.S.I. spa, tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella convenzione stipulata tra il Comune di Carrara e A.S.I. spa a rogito Notaio G. Faggioni del 16.12.1997 (rep. 22374 - racc. 8602),

nella viabilità principale (ed anche nella viabilità secondaria privata nel caso che questa non venga chiusa e vi sia consentita la libera circolazione veicolare) gli eventuali cancelli degli accessi carrai alle proprietà laterali siano arretrati di almeno 12.00 ml dal margine della carreggiata stradale. In alternativa, ove per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della proprietà privata non sia possibile arretrare gli accessi, si adottino sistemi di apertura automatica dei cancelli. In ogni caso il passo carrabile deve essere distante almeno 12.00 ml dalle intersezioni stradali.

Le opere di sistemazione interna del singolo lotto dovranno essere ultimate contestualmente ai fabbricati al cui servizio sono poste, se durante i lavori per la costruzione dei capannoni dovessero essere individuate aree di sospetto inquinamento, le stesse dovranno essere sottoposte ad indagini ed eventualmente bonificate.

Il materiale che a vista appare non inquinato sarà depositato lungo le piste in attesa di controllo analitico da parte dell'ARPAT prima del reimpiego; particolare attenzione dovrà essere posta al contenimento di emissioni di polveri sia durante lo scavo che durante il trasporto e la fase di stoccaggio.

La parte di fabbricato indicata negli elaborati grafici di progetto "esposizione prodotti dell'azienda" non venga utilizzata con finalità meramente commerciali, quali vendita al dettaglio o all'ingrosso in sede fissa dei prodotti finiti della lavorazione.

Prima della richiesta di autorizzazione all'attivazione, prescritta dal T.U.L.S. 27.7.1934 n° 1265, la Ditta dovrà presentare tutti i progetti degli impianti tecnologici da installare, nel rispetto delle specifiche normative e dei corrispondenti regolamenti di settore, corredati del necessario parere favorevole di competenza da parte dell'ARPAT di Massa e Carrara e dell'Azienda ASL di Massa e Carrara.

Carrara, 23 gennaio 1999

SETTORE AMMINISTRAZIONE
ASSETTO DEL TERRITORIO
IL FUNZIONARIO TECNICO
Ing. Cesare Marchetti

Carrara 16/1/2002
Marchetti

Cesare Marchetti